

COMMISSIONE VIII  
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

19.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 1980

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MASIELLO

### INDICE

	PAG.
<b>Proposta di legge</b> (Discussione e approvazione):	
BROCCA ed altri: Trasferimento alle dipendenze dello Stato degli insegnanti delle scuole speciali parificate e degli enti soppressi ai sensi della legge 21 ottobre 1978, n. 641 (Approvata dalla VIII Commissione della Camera e modificata dalla VII Commissione del Senato) (430-B) . . . . .	163
PRESIDENTE . . . . .	163, 164, 165, 166
ALLEGRA . . . . .	164, 166, 167
BROCCA . . . . .	164, 166
CASATI, <i>Relatore</i> . . . . .	164, 166
DRAGO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	165, 166
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	167

La seduta comincia alle 9,40.

SCOZIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione della proposta di legge Brocca ed altri: Trasferimento alle dipendenze dello Stato degli insegnanti delle scuole speciali parificate e degli enti soppressi ai sensi della legge 21 ottobre 1978, n. 641 (Approvata dalla VIII Commissione della Camera e modificata dalla VII Commissione del Senato) (430-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Brocca, Casati, Salvi, e Carelli: «Trasferimento alle di-

## VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1980

pendenze dello Stato degli insegnanti delle scuole speciali parificate e degli enti soppressi ai sensi della legge 21 ottobre 1978, n. 641 », già approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 27 febbraio 1980 e modificata dalla VII Commissione del Senato nella seduta del 30 aprile 1980.

Comunico che la I Commissione ha espresso parere favorevole con la seguente osservazione: « che nel testo sia reintrodotta un termine oltre il quale i meccanismi della legge cessino di produrre effetti ».

La V Commissione ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Casati, relatore, ha facilità di svolgere la relazione.

**CASATI, Relatore.** Nel corso della discussione svoltasi nella precedente seduta si era accennato al particolare del termine e proprio per questo si era deciso di soprassedere, per il momento, alla definitiva approvazione della legge, nei cui confronti sussisteva per altro una convergenza abbastanza ampia.

Personalmente ritengo che il testo che ci giunge modificato dal Senato sia accettabile e presenti sufficienti garanzie per la corretta applicazione della legge stessa. Alcune obiezioni erano però state sollevate in proposito, per cui forse conviene riflettere un momento, alla luce anche del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modificazioni apportate dal Senato.

**ALLEGRA.** In considerazione dell'esigenza di utilizzare le competenze e la specializzazione di questa categoria di insegnanti proprio nel momento in cui si tende ad attuare l'integrazione scolastica, avevamo ritenuto di assumere una posizione favorevole alla legge pur di fronte a qualche perplessità concernente il meccanismo che essa prevede (in sostanza un passaggio automatico).

Ora il testo è stato modificato dal Senato e si comprende qual è l'esigenza che ha spinto i senatori ad emendare il testo da noi precedentemente approvato: sopprimendo il limite fissato dall'entrata in vigore della legge si è voluto evitare il rischio di penalizzare gli insegnanti che avrebbero potuto perdere il posto quest'anno o negli anni successivi, insegnanti forse anche in possesso di una maggiore anzianità di servizio.

Se, d'altra parte, questa esigenza è condivisibile, riteniamo tuttavia di non poter essere d'accordo con il testo approvato dal Senato, in quanto la mancata specificazione di un termine per il passaggio rischia di far perdere a questo provvedimento il carattere circoscritto di sanatoria - anche se è vero che si parla di personale con almeno tre anni di servizio - per dar luogo ad una forma di reclutamento surrettizio.

Anche tenendo conto delle osservazioni della I Commissione affari costituzionali, è senza dubbio necessario fissare una data entro la quale può avvenire il passaggio, data che può essere ragionevolmente elastica al fine di consentire una adeguata programmazione sia a queste scuole sia al Ministero della pubblica istruzione e consentire altresì l'inserimento degli handicappati nelle scuole normali. In questo senso, il gruppo comunista si riserva di presentare un emendamento.

**BROCCA.** A me pare che il parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali non sia vincolante per noi, e sulla base di questa premessa intendo fare alcune osservazioni. Innanzi tutto, fissando un termine non si fa altro che produrre una discriminazione all'interno del personale docente delle scuole parificate, e cioè tra coloro che hanno la « fortuna » di trovarsi senza posto di lavoro, e che quindi vengono assunti e introdotti nei ruoli della scuola di Stato, e coloro che hanno la « fortuna » di non poter lavorare nelle scuole speciali, in seguito all'integrazione degli alunni handicappati.

Non bisogna, per altro, dimenticare che le scuole speciali parificate svolgono un

ruolo supplente rispetto all'iniziativa che dovrebbe essere dello Stato. Poiché esse continueranno anche in futuro a svolgere tale ruolo, a me pare opportuno estendere quanto previsto dalla proposta di legge in discussione anche al personale insegnante che in futuro lascerà il servizio.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**DRAGO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Insisto perché la Commissione approvi la proposta di legge senza ulteriori emendamenti, ritenendo che l'introduzione di un termine creerebbe una grave discriminazione tra coloro che hanno svolto, e tuttora svolgono, tale tipo di insegnamento.

Il fatto che si prevedano almeno tre anni di servizio garantisce contro l'eventuale ripetersi di altre situazioni analoghe. Il Governo, inoltre, si impegna a predisporre un piano da sottoporre al Parlamento in merito all'inquadramento generale del problema.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato il primo articolo nel seguente testo:

**ART. 1.**

Il personale docente di ruolo e non di ruolo, in possesso del richiesto titolo di studio e di specializzazione, che abbia prestato, per almeno tre anni, servizio di insegnamento nelle scuole elementari speciali parificate dallo Stato ai sensi dell'articolo 95 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, anche se gestite dagli enti soppressi ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, o dagli enti locali, e che abbia cessato da tale attività di insegnamento presso le predette scuole in data successiva al-

l'inizio dell'anno scolastico 1977-1978, e comunque non oltre la data di entrata in vigore della presente legge, in conseguenza della soppressione o della riduzione delle classi, ha titolo ad essere trasferito, a domanda, alle dipendenze dello Stato ed inquadrato nel ruolo provinciale normale del personale insegnante delle scuole elementari statali secondo le anzianità possedute, conservando la propria posizione di ruolo o non di ruolo.

Il predetto personale è utilizzato nelle classi elementari speciali funzionanti nella provincia, o per le attività di sostegno.

La VII Commissione del Senato lo ha così modificato:

**ART. 1.**

Il personale docente, in possesso del richiesto titolo di studio e di specializzazione, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia prestato, per almeno tre anni, compreso l'anno scolastico 1979-80, servizio di insegnamento nelle scuole elementari speciali parificate dallo Stato ai sensi dell'articolo 95 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, anche se gestite dagli enti soppressi ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, o dagli enti locali, e che abbia cessato o cessi da tale attività di insegnamento presso le dette scuole in data successiva all'inizio dell'anno scolastico 1977-78, in conseguenza della soppressione o della riduzione delle classi, ha titolo ad essere trasferito, a domanda, alle dipendenze dello Stato ed inquadrato nel ruolo provinciale del personale insegnante delle scuole elementari statali secondo le anzianità possedute.

Il predetto personale è utilizzato prioritariamente nelle classi elementari speciali funzionanti nella provincia, o per le attività di sostegno.

L'onorevole Allegra ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, dopo le parole:* in data successiva all'inizio dell'anno scolastico 1977-78, *aggiungere le parole:* e non oltre l'anno scolastico 1983-84.

**BROCCA.** Sono contrario all'emendamento per due ordini di ragioni. La prima è che, ponendo questo termine, a mio giudizio si incentiva un certo flusso dalla scuola parificata a quella normale statale, mentre il passaggio potrebbe avvenire invece in modo più graduale e tranquillo consentendo una migliore soluzione dei problemi che il passaggio stesso implica, soprattutto per quanto riguarda la tutela dei diritti degli handicappati.

La seconda osservazione riguarda il fatto che noi, inserendo il termine, certamente offriamo una garanzia ai docenti, ma non allo Stato in quanto, se da un lato garantiamo i diritti degli insegnanti, dall'altro disattendiamo l'interesse dello Stato stesso ad un più regolare e tranquillo andamento dell'afflusso, in quanto questo potrebbe essere meglio organizzato soprattutto - ripeto - ai fini della tutela degli interessi degli alunni.

Per questi due ordini di motivi esprimo parere contrario all'emendamento.

**ALLEGRA.** Contrariamente a quanto ha detto il collega Brocca, credo che il mio emendamento tuteli anche gli interessi dello Stato, consentendogli di meglio programmare l'inserimento degli insegnanti nella scuola pubblica. D'altra parte, l'esodo di cui ha parlato l'onorevole Brocca dalla scuola privata a quella pubblica è sempre possibile, ed in ogni caso sarà incentivato da questa legge; pertanto fissando un termine sufficientemente dilazionato, si consentirà gradualità e programmazione al passaggio stesso. Credo, ripeto, che ciò rappresenti una maggiore garanzia anche per lo Stato, evitando la possibilità che il passaggio da una scuola all'altra continui a protrarsi magari per 10 o 20 anni.

Il mio emendamento rappresenta quindi una garanzia per una soluzione più ordinata dell'intero problema.

**CASATI, Relatore.** È chiaro che da parte del proponente vi è lo sforzo di prendere in considerazione anche il diritto di coloro che non si trovano attualmente nelle condizioni di potersi trasferire da queste scuole nell'amministrazione statale, ma certamente l'emendamento potrebbe determinare il rischio che il collega Brocca già ha fatto notare, e cioè quello di non favorire il naturale passaggio degli insegnanti da questa scuola allo Stato, passaggio determinato dal calo del numero degli allievi in queste scuole. Potrebbe altresì determinarsi un'incentivazione al passaggio in previsione della scadenza del termine utile per operare il trasferimento. Per queste considerazioni, esprimo parere contrario all'emendamento Allegra.

**DRAGO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Anche il Governo si dichiara contrario per le stesse considerazioni espresse dal relatore.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione lo emendamento Allegra al primo comma dell'articolo 1 di cui ho dato lettura, al quale si sono dichiarati contrari il relatore e il Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo modificato dal Senato di cui ho già dato lettura.

*(È approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

#### ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 1625 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione (contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate).

## VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1980

La VII Commissione del Senato lo ha così modificato:

## ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 1625 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo modificato dal Senato.

*(È approvato).*

La proposta di legge verrà votata immediatamente a scrutinio segreto.

ALLEGRA. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione sulla proposta di legge.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Brocca ed altri:  
« Trasferimento alle dipendenze dello Sta-

to degli insegnanti delle scuole speciali parificate e degli enti soppressi ai sensi della legge 21 ottobre 1978, n. 641 » (Approvata dalla VIII Commissione permanente della Camera e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato) (430-B).

Presenti . . . . .	24
Votanti . . . . .	16
Astenuti . . . . .	8
Maggioranza . . . . .	9
Voti favorevoli . . . . .	15
Voti contrari . . . . .	1

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Andò, Bemporad, Brocca, Caravita, Carelli, Casati, Covatta, Del Donno, Fian-drotti, Gui, Quarenghi Vittoria, Rallo, Russo Giuseppe, Scozia, Sterpa, Zoso.

*Hanno dichiarato di astenersi:*

Allegra, Barbarossa Voza Maria Immacolata, Bianchi Beretta Romana, Bosi Maramotti Giovanna, De Gregorio, Ferri, Masiello, Pagliai Morena Amabile.

**La seduta termina alle 10.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO